

Deliberazione N. 36 Del 17/12/2015	Oggetto:	Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle Partecipazioni societarie (art. 1 c. 611 e 612 legge 190/2014). Approvazione.
---	-----------------	---

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciassette** del mese di **dicembre**, alle ore **17,00**.

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, seconda convocazione in sessione straordinaria d'urgenza ed in seduta pubblica.

Presiede la seduta **Cugusi Franco**, in qualità di **Sindaco**.

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Cugusi Franco	Si	Salis Luisa	No
Moi Andrea	Si	Soru Giovanni	Si
Chillotti Francesco	No	Boi Paolo	No
Pilia Luigina	No	Deidda Elio	No
Pilia Mario	Si	Orrù Antonello	No
Pilia Roberto	Si	Serra Gianluigi	No
Podda Caterina	No		

Sono presenti **5**, ed assenti **8**.

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- ⇒ i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7/08/1990, n. 241 e smi;
- ⇒ l'articolo 42 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e smi;
- ⇒ lo statuto comunale vigente;

Visto il documento noto come "*Piano Cottarelli*", pubblicato in data 7 agosto 2014, con il quale l'allora Commissario Straordinario alla spending review, Carlo Cottarelli, auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000;

Ricordato che dal suddetto piano, attuativo, a sua volta, dell'art. 23 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, nella legge 23/06/2014, n. 89, emerge come la razionalizzazione delle società partecipate debba operare su quattro diversi cardini:

1. riduzione dell'ambito di intervento delle partecipate ai soli casi in cui le stesse operino in relazione al perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante;
2. introduzione di vincoli diretti sulle partecipazioni, quali quelli sulle partecipazioni indirette, sulle partecipazioni inferiori ad una percentuale significativa del capitale societario, sulle partecipate con un numero di dipendenti e di fatturato irrisorio, sulle partecipazioni in perdita prolungata e sulle partecipazioni dei piccoli comuni;
3. osservanza dei principi di integrità e trasparenza;
4. attuazione di una strategia di efficienza delle società partecipate, mediante l'adozione di costi standard, aggregazione di partecipate per lo sviluppo di economie di scala, quest'ultimo punto, peraltro, comporta una non semplice attività di armonizzazione e coordinamento con quanto previsto nel comma 609, dell'art. 1 della legge 190/2014, il quale intende promuovere non solo forme di aggregazione, ma anche un'apertura al mercato concorrenziale, non sempre coerente con le esigenze di miglioramento della qualità del servizio;

Vista e Udita la proposta di deliberazione del Sindaco, avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 611 e 612 legge 190/2014). Approvazione", che di seguito viene riportata;

Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti, ai fini del controllo preventivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10.10.2012, il parere tecnico, reso dal responsabile del servizio amministrativo, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ed il parere contabile reso dal responsabile del servizio Finanziario;

Esaminata la proposta;

Vista la L. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali; Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Dato atto che il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:

- ❖ Coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- ❖ Contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- ❖ Buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
- ❖ Tutela della concorrenza e del mercato.

Visto il comma 611 della legge 190/2014 il quale dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

Considerato che, in effetti, lo stesso comma 611 indica i seguenti criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- ❖ Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- ❖ Sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ❖ Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- ❖ Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ❖ Contenerne i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Visto che con deliberazione n. 25/27.12.2010 questo Consiglio Comunale ha proceduto alla ricognizione delle società partecipate, adempiendo a quanto previsto dall'art. 3 della L. 244/2007, deliberando altresì il mantenimento delle partecipazioni.

• Dato atto che:

- ❖ il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- ❖ al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito

internet dell'amministrazione; la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

Visto lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, predisposto senza l'ausilio di consulenti e, per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato;

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano;

Tutto ciò premesso e considerato;

Esaminata la proposta in atti;

Ritenuto di deliberare in conformità;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- ❖ di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- ❖ Di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, come indicato in premessa, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ Di disporre:
 - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

